ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO E LA BONIFICA DI AREE CON RESIDUATI BELLICI ESPLOSIVI

Art. 2

Quadro d'azione e di riferimento

Il quadro d'azione e di riferimento per i programmi integrati di sminamento umanitario di cui, al comma 1 dell'articolo 1 si sviluppera' lungo i seguenti tre assi principali:

a) la partecipazione della popolazione coinvolta mentre si prendono in considerazione e si integrano i diversi settori e le diverse fasi di azione;

b) l'integrazione degli interventi all'interno di programmi per la ricostruzione e lo sviluppo gia' in corso o da realizzare;

c) l'attuazione dell'azione umanitaria in uno spirito di solidarieta', tesa a promuovere autonomia e non a creare nuove dipendenze.

Versione in vigore dal 4 aprile 2001, non più in vigore dal 2 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi
Estremi	Legge 7 marzo 2001, n. 58
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-per-lo-sminamento-umanitario-e-la-bonifica-di/art-2-quadro-d-azione-e-di-riferimento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it